



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Francesco Vigorito

Presidente

Dott.ssa Giulia Sorrentino

Giudice

Dott. Andrea Barzellotti

Giudice Rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del procedimento unitario n. 80 - 1/2024, promosso

DA

**Federica Bernardini**, elettivamente domiciliata in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al "Ricorso per liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 e ss. del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza)" depositato il 13.09.2024.

**Ricorrente**

**Oggetto:** liquidazione controllata.

\*\*\*

Letto il ricorso presentato il 13.09.2024 ex artt. 268 e segg. c.c.i.i. da Federica Bernardini con il quale ha domandato l'apertura nei suoi confronti di un procedimento di liquidazione



controllata al fine di definire il suo stato di sovraindebitamento, di talché messo ha messo a disposizione dei creditori il suo patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale – ex art. 27, II co., c.c.i.i. – posto che la ricorrente risulta residente in Civitavecchia (RM), via Lorenzo Bernini, 4, di talché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

rilevato che parte ricorrente ha rappresentato che la propria situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte dell'esito negativo dell'attività esercitata con la ditta individuale MPS di Bernardini Federica oggi cancellata dal registro delle imprese;

ritenuto che parte ricorrente può accedere allo strumento della liquidazione controllata quale strumento residuale per poter definire il suo stato di sovraindebitamento posto che altrimenti la ricorrente non avrebbe altro strumento a fronte del fatto che:

- quale imprenditore minore non può accedere allo strumento della liquidazione giudiziale ex art. 121 c.c.i.i.;
- quale imprenditore cancellato non può – ex art. 33, IV co., c.c.i.i. – proporre domanda di concordato minore;

ritenuto, quindi, che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. – ex art. 24 Cost. – consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela – ex art. 100 c.p.c. – di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

rilevato che parte ricorrente e l'OCC hanno conto che la ricorrente ha un reddito lordo per Eueo 23.041,97 annuo per un reddito netto per Euro 19.945,23 annuo e un reddito mensile per Euro 1.534,24 netto mensile;

ritenuto che la prospettata proposta di parte ricorrente di contenere il reddito da destinare ai creditori per Euro 14.400,00 – ossia 400,00 mensili – non deve essere qualificata quale proposta – in quanto ogni proposta risulterebbe di per sé inammissibile posto che la liquidazione del patrimonio apprende l'intero patrimonio;

ritenuto che non risultano compresi nella liquidazione controllata – ex art. 268, IV co. lett. "a", c.c.i.i. – "le cose che non possono essere pignorate" e – ex art. 268, IV co. lett. "b", c.c.i.i. – gli stipendi e quanto guadagna il debitore con la sua attività, di talché il reddito mensile percepito da parte ricorrente dovrà/potrà essere oggetto di liquidazione esclusivamente nei limiti indicati dalla disposizione ex art. 545 c.p.c. - in rapporto al reddito mensile da lavoro netto - che individua i limiti di pignorabilità delle "somme dovute dai privati a titolo di stipendio,



*di salario o di altr indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento”;*

ritenuto opportuno che all’ufficio di liquidatore sia chiamato professionista diverso dall’OCC per garantire maggiore trasparenza ai creditori dello svolgimento del procedimento di liquidazione – a fronte anche del fatto che l’OCC è un professionista di Tropea ossia territorio distante dal centro di interessi del debitore e che ha aderito alla “proposta” della ricorrente di destinare un reddito inferiore a quello apprendibile ex art. 268 c.c.i.i. -;

ritenuto che la durata della liquidazione controllata non può essere aprioristicamente determinata dal ricorrente ma sarà determinata in ragione dell’attività di liquidazione con la conseguenza che il procedimento avrà durata di anni tre solo in presenza di liquidazione del reddito futuro (cfr. Corte Cost. sentenza 6 del 2024);

\*\*\*

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda e eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Federica Bernardini, nata a Civitavecchia (RM) il 24.10.1984 (c.f. BRNFRC84R64C773B) residente in Civitavecchia (RM), via Lorenzo Bernini, 4;

**NOMINA**

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

**NOMINA**

liquidatore l’Avv. Maria Alessandra Iazzi;

**ORDINA**

al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);

**ASSEGNA**



ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

#### ORDINA

al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

#### DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

#### DISPONE

che le somme di denaro dovute al ricorrente dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento sia oggetto di liquidazione nei limiti indicati dalla disposizione ex art. 545 c.p.c.;

#### DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

#### DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 30.12.2024 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

#### DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC ed al PM in Sede.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 23.09.2024

Il Presidente

dott. Francesco Vigorito

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

